ITALIANA ASSICURAZIONI

REALE GROUP

Polizza Mura Protette

Mod. BC 701/01/NM - Edizione gennaio 2019

Contratto di Assicurazione
Incendio e Responsabilità Civile del Fabbricato

Il presente Set Informativo, composto da:

• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
• Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

In collaborazione con

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto corsivo devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Glossario

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; nella sezione Incendi l'assicurato è esclusivamente il contraente.

Assicurazione il contratto di assicurazione.

Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione.

Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Polizza il documento che prova l'assicurazione.

Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società l'impresa assicuratrice.

Incendio combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Esplosione sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Scoppio repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del «colpo d'ariete» non sono considerati scoppio.

Fabbricato l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e di riscaldamento, impianti elettrici fissi, impianti fissi di condizionamento d'aria, impianti di antifurto, impianti di segnalazione e comunicazione come pure altri impianti ed installazioni considerate immobili per natura o destinazione incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
Ai fini dell'operatività della presente polizza i fabbricati devono essere costruiti con:

a) strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili; nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 10% delle rispettive superfici;
b) biomateriali comunque costruiti, anche in deroga alla precedente lettera a), ***ma adibiti esclusivamente a civili abitazioni***; per biomateriali si intendono ad esempio: il legno, le fibre di legno, i fiocchi di cellulosa e l'argilla.

Esplodenti sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica *o* termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Infiammabili

sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili «esplodenti» che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Tipo B
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C.

Tipo C
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V. Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg. di infiammabili di tipo B o a 400 kg. di infiammabili di tipo C.

Incombustibilità

si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Tetto

il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Copertura

il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Solai

il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Materiali autoestinguenti

materiali che non propagano la fiamma se esposti ad una piccola sorgente di ignizione, cioè quelli che, provati secondo i metodi di prova adottati dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno, risultano di classe non superiore a 2 (D.M. 26.6.1984, «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi»).

Strutture in legno lamellare

quelle ottenute - con procedimento industriale - da tavole unite «testa a testa» nel senso della lunghezza, fra loro incollate una sull'altra in modo che le fibre risultino parallele e orientate secondo l'asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta, deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costituito.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Intermediario che ha intermediato la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente o l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la Società può recedere, con preavviso di trenta giorni dal presente contratto.
Nel caso in cui il Contraente sia Consumatore ai sensi di legge:
dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, ciascuna delle Parti può recedere dal presente contratto, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata con preavviso di trenta giorni.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.
Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo del premio, al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata di un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ***ovvero quello del luogo ove ha sede l'Intermediario che ha intermediato la polizza o la Direzione della Società.***

Art. 10 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 11 - Variazione della persona del Contraente
Il Contraente stipula la polizza per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare la polizza fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione la polizza continua con l'erede o con gli eredi ai quali siano state assegnate le attività e le cose assicurate.
In caso di fusione dell'azienda del Contraente con una o più aziende, la polizza continua con l'azienda incorporante o con la nuova azienda costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione e ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell'azienda del Contraente o di sua messa in liquidazione, la polizza continua fino alla chiusura della liquidazione.
Le variazioni suindicate devono essere comunicate alla Società dal Contraente, dai suoi eredi o aventi causa entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi. La Società, nei trenta giorni successivi, ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.

Art. 12 - Bonus franchigia
Fermi gli eventuali scoperti previsti, la Società non applica in sede di liquidazione del sinistro le franchigie indicate nelle singole sezioni, se la polizza risulta, alla data dell'evento, priva di denunce relative a sinistri indennizzabili avvenuti nei due anni precedenti. Tale periodo non si interrompe nel caso di sostituzione della presente polizza da parte del medesimo Contraente.

Art. 13 - Fabbricati in corso di costruzione
Se il fabbricato assicurato è in corso di costruzione, l'assicurazione si intende prestata unicamente per le garanzie rientranti nell'articolo 16 - Rischi assicurato e relative CONDIZIONI AGGIUNTIVE. La garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano osservate scrupolosamente le norme delle leggi vigenti.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigente.

Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare l'azienda e le cose assicurate ed il Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni relative al rischio.

SEZIONE INCENDIO

Art. 16 - Rischio assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi previsti in polizza che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza ***del sottolimite indicati nell'allegato A - INCENDIO***, fermo quanto previsto dall'art. 25.

Art. 17 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, d'invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio salvo quanto previsto dall'art. 33 delle presenti Condizioni di polizza;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da allagamenti;
e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 18 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 19 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 20 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 21 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 18;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 22;
4) procedere alla stima del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 20 - lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti).
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 22 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 23 - Assicurazione parziale - regola proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore assicurato eccedeva al momento del sinistro le somme assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 24 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 25 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dell'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 26 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 17 - lett. c).

CONDIZIONI AGGIUNTIVE - (sempre operanti per la sezione incendio)

Art. 27 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione definitiva del sinistro, il pagamento di un acconto pari al **50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno **Euro 150.000,00**.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a **Euro 1.000.000,00**, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 28 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze non siano riconducibili a dolo o colpa grave.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 29 - Colpa grave del Contraente

A parziale deroga dell'art. 17 - lett. c) delle Condizioni di Assicurazione, non sono esclusi i danni causati da colpa grave del Contraente.

Art. 30 - Danni per prevenire od arrestare il danno

A completamento dell'art. 16 delle Condizioni di Assicurazione, sono parificati ai guasti fatti per ordine delle Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato, dai dipendenti e/o terzi allo scopo di impedire od arrestare un incendio od altro evento dannoso assicurato dal presente contratto.

Art. 31 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'art. 23 delle Condizioni di Assicurazione, si conviene fra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del **15%** non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art. 23 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Art. 32 - Supplementi di indennizzo (valore nuovo)

Si determina il supplemento di indennizzo come differenza tra il "valore a nuovo" ed il valore allo stato d'uso del bene al momento del sinistro.
Si conviene che:

1 il supplemento di indennizzo qualora la somma assicurata risulti:
   a) superiore o uguale al "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
   b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "valore a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
   c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo
2 in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3 in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'art. 22 delle Condizioni di Assicurazione;
4 il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
5 per quanto non derogato restano ferme le Condizioni tutte di polizza.

Art. 33 - Eventi socio-politici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio

A parziale derogo di quanto previsto all'art. 17 lett. a) la Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

a) ***di inondazione o frana;***
b) ***di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;***
c) ***di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;***
d) ***subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno;***
e) ***causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;***
f) ***verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;***
g) ***di scritte o di imbrattamento.***

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, ***qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.***

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia per sinistro ed il sottolimite indicati nell'allegato A - INCENDIO.

Art. 34 - Indennizzo a primo rischio assoluto per sinistri fino a Euro 2.500,00 ("primo fuoco")

In caso di sinistro indennizzabile il cui importo liquidabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, non supera l'importo di Euro 2.500,00, la Società indennizza tale danno senza applicazione della regola proporzionale, senza che questo costituisca rinuncia generica, da parte della Società, all'applicazione della regola proporzionale per i sinistri che superano Euro 2.500,00.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

Art. 35 - RC limitata alla sola proprietà del fabbricato

La garanzia è prestata per i rischi derivanti dalla proprietà del fabbricato indicato in polizza, anche se locato a terzi.

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato identificato in polizza in base al codice di attività tra quelli elencati all'allegato B delle presenti condizioni e ad un codice Tipo di fabbricato tra quelli elencati nell'allegato C delle presenti condizioni.

È compresa la responsabilità civile del Contraente/Assicurato quale committente dei lavori di:

- ordinaria manutenzione del fabbricato e di giardini o parchi di pertinenza dello stesso, potatura, sfrondamento o abbattimento di alberi;
- straordinaria manutenzione del fabbricato, con esclusione dell'ampliamento e della sopraelevazione del fabbricato assicurato; l'operatività della garanzia è subordinata alla condizione essenziale che siano stati designati i responsabili previsti dal D.Lgs. 81/2008 e che queste persone siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa in vigore al momento del sinistro. Si intendono comunque esclusi i danni dei quali il Contraente debba rispondere per vizi dei progetti da esso forniti all'impresa esecutrice dei lavori.

Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato (Ricorso terzi) indicato in polizza ***con il sottolimite indicato nell'allegato A - RESPONSABILITÀ CIVILE.***
Qualora i locali di proprietà facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza, ivi compresa la quota di responsabilità a carico del Contraente/Assicurato per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

Per i danni da spargimento d'acqua causati da rottura accidentale di tubature od impianti resta a carico del Contraente, per ogni sinistro indennizzabile, la franchigia indicata nell'allegato A - RESPONSABILITÀ CIVILE.

Art. 36 - Persone escluse dal novero dei terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) il Contraente, il coniuge, i conviventi di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché, se convivente, qualsiasi altro parente o affine;

b) quando il Contraente non sia una persona fisica,

- ***il rappresentante legale, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata qualora subiscano danni a cose,***
- ***le persone che si trovino con il rappresentante legale, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata nei rapporti di cui alla lettera a);***

c) i prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 37 -Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia RCT:

a) i danni conseguenti a:

1. ***attività esercitate nel fabbricato;***
2. ***inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;***
3. ***interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;***
4. ***alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;***

b) i danni:

1. ***da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;***
2. ***da proprietà ed uso di natanti e da unità naviganti a motore;***
3. ***da impiego di aeromobili;***
4. ***da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;***

c) i danni:

1. ***alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;***
2. ***alle cose che il Contraente detenga a qualsiasi titolo ed a quelle di cui debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785bis del Codice Civile;***
3. ***alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;***
4. ***alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;***

d) i danni:

1. ***a condutture ed impianti sotterranei;***
2. ***a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazione del terreno;***

e) i danni:
   1. da furto;

f) i danni provocati da persone non addetti, operanti nel fabbricato assicurato;

i) i danni:
   1. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
   2. derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
   3. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
   4. derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
   5. verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;
   6. di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.

Relativamente alla proprietà del fabbricato o del terreno sono esclusi i danni:

k) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;

l) da lavori di straordinaria manutenzione inerenti ampliamento e sopraelevazione;

m) a fabbricati o a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati.

La garanzia RCT non è operante per i danni:

n) direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;

o) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco o infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;

p) agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;

q) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra.

Sono escluse le richieste di risarcimento danni da rapporto di lavoro subordinato (EPL - Employment Practice Liability), quali: licenziamento ingiustificato o illecito, illeciti relativi a mancate assunzioni o promozioni, discriminazione relativa a età, sesso, razza, religione ecc., molestie sessuali e razziali, violazione delle norme sulla protezione dei dati, ritorsioni, diffamazione e calunnia.

Art. 38 - Massimale

L'assicurazione RCT s'intende prestata sino a concorrenza del massimale indicato in polizza che rappresenta l'esposizione massima della Società per capitale, interessi e spese per ogni sinistro e anno assicurativo.
I limiti di indennizzo (sottolimiti) previsti non s'intendono in aggiunta al massimale, ma sono una parte dello stesso e rappresentano l'esposizione massima della Società per capitale, interessi e spese per la singola garanzia interessata o estensione di garanzia per ogni sinistro e, quando previsto, per ogni anno assicurativo.

Art. 39 -Pluralità di Assicurati

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati (o del Contraente e di Assicurati) il massimale ed i sottolimiti previsti in polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.
Tuttavia il massimali ed i sottolimiti verranno utilizzati in via prioritaria a copertura del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli Assicurati diversi dal Contraente.

Art. 40 -Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).
Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui il Contraente/Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.
Se il Contraente/Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia del sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 41 -Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
Il Contraente/Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sul Contraente/Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non rimborsa le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI PARTICOLARI - (operanti solo se richiamate sul frontespizio di polizza per la sezione incendio)

CA1 EVENTI ATMOSFERICI - FUMO - ONDA SONICA - URTO VEICOLI

CA 1.1 - EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, indipendentemente dal fatto che i danni siano riscontrabili in zona su una pluralità di beni, assicurati e non.
La Società non risponde dei danni:

a. verificatisi all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
b. causati da:
- ***fuoriuscita delle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;***
- ***mareggiata e penetrazione di acqua marina;***
- ***formazione di ruscelli , accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;***
- ***gelo, neve;***
- ***cedimento o franamento del terreno;***

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

c. subiti da:
- ***alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;***
- ***recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere o camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;***
- ***enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;***

- ***fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;***
- ***serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;***
- ***lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.***

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia per sinistro ed il sottolimite indicati nell'allegato A - INCENDIO.

CA 1.2 - FUMO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia per sinistro indicata nell'allegato A - INCENDIO.

CA 1.3 - ONDA SONICA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati dall'onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia per sinistro indicata nell'allegato A - INCENDIO.

CA 1.4 - URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli in transito sulla pubblica via non appartenenti al Contraente ne al suo servizio.
Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia per sinistro indicata nell'allegato A - INCENDIO.

CA2 ACQUA CONDOTTA - RICERCA GUASTO E RIPRISTINO FABBRICATI

CA 2.1 - ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture ed impianti fissi dei fabbricati assicurati.
La Società non risponde:

a. **dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;**
b. **le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia per sinistro ed il sottolimite indicati nell'allegato A - INCENDIO.

CA 2.2 - RICERCA GUASTO E RIPRISTINO FABBRICATI

La Società, in caso di spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture ed impianti fissi del fabbricato assicurato, rimborsa:

a. **le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;**
b. **le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui alla lett. a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.**

La garanzia non è operante per i pannelli radianti.
Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia per sinistro ed il sottolimite indicati nell'allegato A - INCENDIO.

CA3 FENOMENO ELETTRICO

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ad impianti elettrici od elettronici facenti parte integrante del fabbricato assicurato per effetto di variazioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici accidentali.

La Società non indennizza i danni:

a) causati dalle conseguenze naturali dell'uso o funzionamento o dagli effetti graduali degli agenti ambientali o atmosferici o da carenza di idonea manutenzione;

b) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore nonché quelli causati da difetti di materiale e di costruzione;

c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi come pure durante le operazioni di collaudo o prova;

d) a lampade o altre fonti di luce, ad accumulatori elettrici ed a generatori di corrente;

e) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia per sinistro ed il sottolimite indicati nell'allegato A - INCENDIO.

CA DIC - Condizione aggiuntiva difference in conditions (D.I.C.) e difference in limits (D.I.L.)

La presente Condizione Aggiuntiva opera esclusivamente se sul frontespizio della presente polizza è riportato il numero del Certificato di Assicurazione relativo alla polizza denominata "Mutuando" a contraenza della Banca mutuante che assicura lo stesso fabbricato indicato nella presente polizza.

Premesso che sul fabbricato assicurato con la presente polizza esiste altra copertura con la medesima Società, ai sensi e per effetto dell'articolo 1910 del Codice Civile, si conviene tra le Parti che le garanzie della presente polizza devono intendersi operanti:

- per l'intero ammontare delle somme assicurate con la presente polizza per le garanzie non previste da detta altra copertura;
- per l'eccedenza di valore rispetto alle somme assicurate e alle garanzie operanti in detta altra copertura, ove esistente.

In caso di estinzione del Mutuo che determini la cessazione della polizza "Mutuando", ed in tutti gli altri casi previsti di cessazione di detta polizza, il premio della presente polizza verrà incrementato alla prima scadenza annuale dell'importo pari alla riduzione di premio determinata per effetto della presente Condizione Aggiuntiva.

Allegato A

INCENDIO

Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti

Garanzia prestata o bene assicurato	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Eventi sociopolitici (art. 33)	500,00		80% della somma assicurata per partita fabbricato
Spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto (art. 16)			10% dell'indennizzo
Eventi atmosferici (CA 1.1)	500,00		80% della somma assicurata per partita fabbricato
Fumo (CA 1.2)	100,00		
Onda sonica (CA 1.3)	100,00		
Urto veicoli (CA 1.4)	150,00		
Acqua condotta (CA 2.1)	250,00		5% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di Euro 50.000,00
Ricerca e ripristino guasti (CA 2.2)	250,00		5% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di Euro 15.000,00
Fenomeno elettrico (CA3)	250,00		5% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di Euro 10.000,00

RESPONSABILITÀ CIVILE

Sottolimiti, franchigie, scoperti

I sottolimiti con (*) si intendono per sinistro e anno assicurativo.

Garanzia	Franchigia	Scoperto	Sottolimiti
Danni da incendio (art. 35)	250,00		50% del massimale con il massimo di Euro 500.000,00 (*)
Spargimento acqua (art. 35)	500,00		10% del massimale con il massimo di Euro 20.000,00 (*)

Allegato B

ELENCO CODICI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE ALL'INTERNO DEL FABBRICATO ASSICURATO (o porzione di fabbricato) - Al FINI DEL CONTEGGIO DEL PREMIO INCENDIO

Il codice attività deve essere obbligatoriamente riportato nell'apposita casella del frontespizio di polizza; è essenziale per il calcolo del premio.
La classe di rischio è collegata al codice attività e determina il premio delle singole sezioni.
In caso di coesistenza di merci con classe di rischio diversa, si applica la classe di rischio più alta.
È consentito non tener conto dell'eventuale esistenza di merci ascrivibili a classi di rischio più alte **purché il valore complessivo di tali merci non superi il** 15% del valore di tutte le merci esistenti.

Attività	CODICE	Classe di RISCHIO
Civile abitazione	081	1
Civile abitazione realizzata con biomateriali	082	3
Agricolo		
- con abitazione, senza deposito di foraggio	991	4
- con abitazione e con deposito di foraggio	992	6
- senza abitazione e senza deposito di foraggio	993	6
- senza abitazione e con deposito di foraggio	994	8
Alberghi	301	2
Alimentare	127	3
Ambulatori	392	2
Biblioteche	600	2
Calzature	428	7
Carta Cartotecnica	429	7
Case di cura	601	2
Caserme	602	2
Chiese	603	2
Centri commerciali	128	3
Chimica Vernici	431	9
Circoli ricreativi	604	2
Cliniche	605	2
Edilizia Pietre - Leganti - Vetri - Manufatti	517	3
Elettromeccanica - Elettrodomestici - Elettronica	228	3
Fabbricato vuoto inoccupato	999	2
Fabbricato **rurale** vuoto inoccupato	998	2
Fabbricato in corso di costruzione	111	2
Fabbricato **rurale** in corso di costruzione	110	2
Grafico / Editoria	981	5
Legno	317	7
Metallo - Meccanica	227	3
Musei	606	2
Ospedali	607	2

Attività	CODICE	Classe di RISCHIO
Palestre	608	2
Pelli Pelletteria, articoli in cuoio, selleria, valigeria	427	7
Plastica Gomma	430	9
Ristorante, trattoria pizzeria	130	3
Scuole	330	2
Spedizionieri	940	5
Supermercati	129	3
Tessile abbigliamento	939	5
Uffici	080	1

Allegato C

ELENCO TIPI DI FABBRICATO - AI FINI DEL CONTEGGIO DEL PREMIO R.C.T.

Descrizione Fabbricato	Codice TIPO
In condominio adibito per almeno ¾ a civile abitazione, studi professionali o uffici	1
Non in condominio adibito per almeno ¾ a civile abitazione, studi professionali, uffici o chiese	1
Adibito per più di ¼ a uso:	
- cinematografi, sale riunioni	4
- rurale	2
- industriale e/o deposito merci per depositi e/o industrie eserciti dall'assicurato	1
- industriale e/o deposito merci per depositi e/o industrie eserciti da terzi	5
- collegi, scuole	1
Diverso dai precedenti	2

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia)
Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it - www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutinitaliana@italiana.it
Capitale sociale € 40.455.077,50 i.v. – Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano n. 7851 - Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Assicurazione per l'Incendio e la Responsabilità Civile del Fabbricato
Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni - DIP
Compagnia: Italiana Assicurazioni S.p.A. **Prodotto: "MURA PROTETTE"**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza copre i danni materiali e diretti ai fabbricati e le richieste di risarcimento per i danni, a cose e/o a persone, che l'assicurato può causare ad altri in relazione alla proprietà del fabbricato stesso.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Nella sezione Incendio sono assicurati i danni al fabbricato provocati da una serie di eventi tra cui: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, derivanti da fumi, gas e vapori. Sono compresi anche i danni da atti vandalici o dolosi.
- ✓ Nella sezione Responsabilità Civile sono coperti i danni causati a terzi dall'assicurato in qualità di proprietario del fabbricato indicato in polizza nonché gli eventuali danni che possano derivare nella sua qualità di committente dei lavori.

Che cosa non è assicurato?

- ✗ Nella sezione Incendio non sono compresi i danni avvenuti in occasione di guerre o insurrezioni; causati da terremoto, inondazione, alluvione e frana; causati da eventi nucleari; commessi dagli assicurati con dolo.
- ✗ Nella sezione Responsabilità Civile non sono risarciti i danni derivanti da detenzione di esplosivi, eventi nucleari e campi elettromagnetici, detenzione o impiego di amianto.

Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento	Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previsti anche franchigie, scoperti e limiti parziali di indennizzo.

Dove vale la copertura?

Tutte le sezioni di polizza operano per fabbricati situati in Italia.

Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare; e di

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - CAPITALE SOCIALE € 40.495.077,50 I.V. - REG. IMP. MILANO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00774430151 - R.E.A. MILANO N. 7851 - SOCIETÀ CON UNICO SOCIO SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - ISCRITTA AL N. 1.00004 DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE ED APPARTENENTE AL GRUPPO ASSICURATIVO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI

comunicare, nel corso del contratto, se si modifica il rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Società, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati. Se l'Assicurato ha in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio, deve darne comunicazione per iscritto alla Società.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza.
Il premio ha cadenza annuale ma può essere richiesto un frazionamento semestrale: in questo caso vegono applicati interessi di frazionamento pari al 3%.
il pagamento del premio viene effettuato mediante addebito in conto corrente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.



Come posso disdire la polizza?

E' possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata 60 giorni prima della scadenza annuale.

Assicurazione Incendio e Responsabilità Civile del Fabbricato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

ITALIANA ASSICURAZIONI

Mura Protette

Ed. 23/11/2026 (ultimo aggiornamento disponibile)

Scopo: Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Società Italiana Assicurazioni, società per azioni, n° 1.00004 Albo imprese di assicurazione, appartenente al Gruppo Reale Mutua. Sede legale in Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano – Italia. Tel. 02/397161 - www.italiana.it- E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it- PEC: italiana@pec.italiana.it

Patrimonio netto: 678,2 milioni di euro; risultato di esercizio: 11,2 milioni di euro. Solvency ratio 312,2% (Dati al 31/12/2025). Relazione su solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) disponibili su pagina web.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

GARANZIA BASE - Rispetto a quanto indicato nel DIP, sono presenti ulteriori garanzie indicate nelle Condizioni di Assicurazione: per la **SEZIONE INCENDIO** al punto 16 pagina 5 e dal punto 27 al punto 34 pagine 8 – 9. Per la **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI** al punto 35 pagine 9 – 10.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO – SEZIONE INCENDIO e SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI: non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO - **SEZIONE INCENDIO - Condizione particolare CA1**: Eventi atmosferici, al punto CA 1.1 pagine 12 – 13; Fumo, al punto CA 1.2 pagina 13; Onda sonica, al punto CA 1.3 pagina 13; Urto veicoli, al punto CA 1.4 pagina 13; **Condizione particolare CA2**: Acqua condotta, al punto CA 2.1 pagina 13; Ricerca guasto e ripristino fabbricati, al punto CA 2.2 pagina 13; **Condizione particolare CA3**: Fenomeno elettrico, al punto CA3, pagine 13 – 14; **Condizione particolare CA DIC**: Condizione aggiuntiva difference in conditions (D.I.C.) e difference in limits (D.I.L.), al punto CA DIC, pagina 14. Per la **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI:** non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

Che cosa NON è assicurato?

GARANZIA BASE - Rispetto a quanto indicato nel DIP sono presenti ulteriori esclusioni: **SEZIONE INCENDIO** - danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, di scioperi e sommosse, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; danni verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; danni causati con dolo o colpa grave del Contraente, Assicurato, Amministratori dei Soci a Responsabilità illimitata; danni causati da eruzioni vulcaniche, allagamenti; danni in caso di smarrimento o di furto delle cose assicurate; danni alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione; danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; danni subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione; danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Relativamente alla garanzia **Eventi socio – politici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio** non sono indennizzati i danni: di inondazione o frana, rapina, estorsione saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno, causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità o in occasione di serrata; danni di scritte o di imbrattamento.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI - danni conseguenti ad attività esercitate nel fabbricato; inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; danni da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore; da proprietà ed uso di natanti e da unità naviganti a motore; da impiego di aeromobili; da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore; danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori; alle cose che il Contraente detenga a qualsiasi titolo, alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori; danni a condutture ed impianti sotterranei; i danni da furto; i danni provocati da persone non addetti, operanti nel fabbricato assicurato; i danni derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da

produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati.

Relativamente alla **Proprietà del fabbricato o del terreno** sono esclusi i danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; danni da lavori di straordinaria manutenzione inerenti ampliamento e sopraelevazione; danni a fabbricati o a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati.

La garanzia RCT non è operante per i danni: direttamente o indirettamente derivanti da guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse; di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco o infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati e a cestinatura per svista; agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate; derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra. Sono escluse le richieste di risarcimento danni da rapporto di lavoro subordinato

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO - **SEZIONE INCENDIO** - **Eventi atmosferici:** danni verificatisi all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che non siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici; danni causati da fuoriuscita dalle sponde di corsi d'acqua o specchi d'acqua naturali o artificiali; danni causati da mareggiata e penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, gelo, neve, cedimento o francamento di terreno; danni subiti da alberi, cespugli, coltivazioni, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere o camini, insegne o antenne e consimili istallazioni esterne, enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione, fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto, serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica; **Acqua condotta:** danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione; le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; **Fenomeno elettrico:** danni causati dalle conseguenze naturali dell'uso o funzionamento o dagli effetti graduali degli agenti ambientali o atmosferici o da carenza di idonea manutenzione; i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, nonché quelli causati da difetti di materiale e di costruzione; danni verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché durante operazioni di collaudo o prova; a lampade o altre fonti di luce, ad accumulatori elettrici e generatori di corrente; agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici.

Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA BASE - SEZIONE INCENDIO - Tutte le garanzie della sezione (se non diversamente precisato): limite di indennizzo pari alla somma assicurata; **Eventi sociopolitici:** franchigia di € 500, limite pari all'80% della somma assicurata per partita fabbricato; **Spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto**: limite pari al 10% dell'indennizzo.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI - Danni da incendio: scoperto di € 250, limite pari al 50% del massimale con il massimo di € 500.000; **Spargimento acqua:** scoperto di € 500, limite pari 10% del massimale con il massimo di € 20.000,00.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO - Eventi atmosferici: franchigia di € 500, limite pari all'80% della somma assicurata per partita fabbricato; **Fumo**: franchigia di € 100; **Onda sonica**: franchigia di € 100; **Urto veicoli**: franchigia di € 150; **Acqua condotta**: franchigia di € 250, limite pari al 5% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di € 50.000,00; **Ricerca e ripristino guasti**: franchigia di € 250, limite pari al 5% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di € 15.000,00; **Fenomeno elettrico**: franchigia di € 250, limite pari al 5% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di € 10.000.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ai proprietari di immobili con la finalità di tutelarli per le necessità assicurative derivanti dalla proprietà di un fabbricato.

Quali costi devo sostenere?

Quota parte, dei premi contabilizzati, percepita in media dagli intermediari: 52,9%.
Polizze connesse a mutui e finanziamenti: costi medi pari a € 160, di cui € 135 quale quota percepita dagli intermediari.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per iscritto: - Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via M.U.Traiano 18, 20149 Milano – E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it Funzione incaricata: Ufficio Reclami Gruppo Reale Mutua, via M.U. Traiano 18, 20149 Milano. La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Info su www.italiana.it
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98). È obbligatoria per l'eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Liti transfrontaliere**: per controversie con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Sezione Incendio, Sezione Responsabilità Civile Terzi: 22,25%
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.italiana.it/scopri-italiana/magazine/normativa-oblio-oncologico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO